

Le Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance

Riferimento nel Codice	Domanda	Risposta
<i>Introduzione, informazione sull'applicazione del Codice</i>	Q. Introduzione: Al di là delle espresse raccomandazioni del Codice in merito alle informazioni da fornire nella relazione sul governo societario, quali sono le informazioni sui vari aspetti di <i>governance</i> che la società dovrebbe fornire in tale documento?	L'intera applicazione del Codice è adeguatamente illustrata nella relazione sul governo societario e, per competenza, nella relazione sulla remunerazione, in base alle indicazioni contenute nella <i>Introduzione</i> del Codice. Al di là delle specifiche raccomandazioni di <i>disclosure</i> del Codice e delle Q&A, il Format (non vincolante) di Borsa Italiana offre una panoramica delle principali informazioni da fornire sull'applicazione del Codice.
<i>Definizioni, amministratori esecutivi</i>	Q. Def. (1): L'attribuzione a un amministratore di poteri esecutivi vicari o per i soli casi di urgenza comporta sempre la sua esecutività?	L'attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza a un amministratore non vale, di per sé, a configurarlo come amministratore esecutivo, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza e/o per un periodo prolungato.
<i>Definizioni, amministratori esecutivi</i>	Q. Def. (2): L'appartenenza di un amministratore a un comitato esecutivo determina sempre la sua esecutività?	L'appartenenza di un amministratore al comitato esecutivo – cui sono attribuite deleghe gestionali dall'organo di amministrazione – rende tale amministratore sempre esecutivo ai fini del Codice.
<i>Raccomandazione 1, lett. a)</i>	Q. Racc. 1: A quale comitato può essere attribuito il compito di supportare l'organo di amministrazione nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine?	L'organo di amministrazione ha un'ampia facoltà di scelta nell'attribuzione di tale compito di supporto: in particolare, l'eventuale scelta di avvalersi di un'entità collegiale, quale un comitato, potrà tradursi nella identificazione di un comitato endoconsiliare (nuovo o già esistente) o di un comitato a composizione mista (manageriale e consiliare).
<i>Raccomandazione 2</i>	Q. Racc. 2: Con quale frequenza l'organo di amministrazione è chiamato a valutare la necessità di elaborare motivate proposte sulla	Il Codice non raccomanda alcuna frequenza specifica circa la cadenza di tale valutazione. La necessità di una valutazione complessiva del proprio sistema di governo societario al fine di elaborare motivate proposte all'assemblea è identificata dall'organo di amministrazione, tenendo conto dei fattori interni ed

Riferimento nel Codice	Domanda	Risposta
	definizione del sistema di governo societario?	esterni che potrebbero essere a tal fine rilevanti, incluse le opzioni di scelta offerte dall'ordinamento all'autonomia statutaria.
Raccomandazione 4	Q. Racc. 4: La società deve individuare un solo <i>chief executive officer</i> (CEO)?	Normalmente le società individuano un unico amministratore esecutivo quale principale responsabile della gestione (CEO). L'organo di amministrazione individua anche più di un CEO qualora a più amministratori siano attribuite deleghe di gestione equiparabili.
Raccomandazione 5	Q. Racc. 5 (1): Come si computa la quota della metà e di un terzo degli amministratori indipendenti (criterio di arrotondamento)?	Se la quota degli amministratori indipendenti corrisponde a un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato, secondo il criterio aritmetico: l'arrotondamento si effettua all'unità inferiore, ove la cifra decimale sia inferiore a 5; viceversa, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore, ove la cifra decimale sia uguale o superiore a 5.
Raccomandazione 5	Q. Racc. 5 (2): Il presidente indipendente è computato nella quota di amministratori indipendenti raccomandata per la composizione dell'organo di amministrazione?	Sì. Il presidente indipendente è computato quale amministratore indipendente ai fini della quota di almeno un terzo, richiesta per le società grandi a proprietà concentrata, e della quota di almeno la metà di amministratori indipendenti nell'organo di amministrazione, richiesta per le altre società grandi. Al contrario, come espressamente previsto dal Codice, il presidente indipendente è escluso dal computo del requisito minimo di due amministratori indipendenti nell'organo di amministrazione.
Raccomandazione 5	Q. Racc. 5 (3): Quali sono i temi 'di interesse' rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione che dovrebbero essere affrontati nelle	Le riunioni degli amministratori indipendenti sono dedicate almeno alla valutazione degli aspetti cruciali per l'efficace funzionamento dell'organo di amministrazione, a partire dall'adeguatezza del dialogo e dei flussi informativi tra amministratori esecutivi e non esecutivi. Considerato il ruolo di raccordo

Riferimento nel Codice	Domanda	Risposta
	riunioni dei soli amministratori indipendenti?	del presidente dell'organo di amministrazione (<i>principio X</i>), le riunioni degli amministratori indipendenti dedicate a questi temi non prevedono la partecipazione dell'eventuale presidente indipendente. Per le medesime ragioni, gli amministratori indipendenti possono, ove lo ritengano utile, invitarlo a partecipare alla riunione e/o trasmettergli le relative principali osservazioni.
Raccomandazione 6	Q. Racc. 6 (1): Quali sono le informazioni su cui si basa la valutazione di indipendenza del singolo amministratore e, in particolare, cosa si intende per "informazioni a disposizione"?	<p>La valutazione dell'organo di amministrazione si fonda sulle informazioni fornite dal singolo candidato dichiaratosi indipendente (ai sensi del Codice) al momento della nomina e di quelle in possesso della società in merito alla presenza di eventuali relazioni significative ai fini dell'indipendenza.</p> <p>Nella valutazione dell'indipendenza, gli amministratori riuniti in sede consiliare sono tenuti a esaminare le informazioni in possesso della società e quelle ricevute dal singolo amministratore con la diligenza richiesta dal loro incarico. Ove le informazioni disponibili non siano ritenute sufficienti a valutare le situazioni potenzialmente sintomatiche di non indipendenza (es. insufficienza degli elementi utili a esaminare la significatività delle relazioni oggetto di valutazione), l'organo di amministrazione richiede al singolo amministratore <i>de quo</i> ulteriori informazioni in merito.</p>
Raccomandazione 6	Q. Racc. 6 (2): Quali verifiche è chiamato a effettuare l'organo di controllo in merito alle valutazioni dell'organo di amministrazione circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi?	L'organo di controllo verifica, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dall'organo di amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri non esecutivi. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dell'organo di controllo all'assemblea.

Riferimento nel Codice	Domanda	Risposta
<p>Raccomandazione 7, lett. d)</p>	<p>Q. Racc. 7 (1): Quali sono il ‘compenso fisso per la carica’ e il ‘compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice’ che non costituiscono la ‘significativa remunerazione aggiuntiva’ da valutare ai fini dell’indipendenza del singolo amministratore?</p>	<p>Il Codice esclude espressamente dall’ammontare della ‘significativa remunerazione aggiuntiva’ che potrebbe inficiare l’indipendenza del singolo amministratore il ‘compenso fisso per la carica’ e i ‘compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice’.</p> <p>Per ‘compenso fisso per la carica’ si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la remunerazione determinata dall’assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dall’organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell’ambito dell’importo complessivo deliberato dall’assemblea per l’intero organo di amministrazione; - l’eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all’interno dell’organo di amministrazione (presidente, vicepresidente, LID), definito secondo le <i>best practice</i> previste dalla <i>raccomandazione 25</i> (cioè tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili). <p>Al contrario, il compenso ricevuto dall’amministratore della società che aderisce al Codice per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale ‘remunerazione aggiuntiva’ ed è pertanto valutato nella sua ‘significatività’ ai fini della <i>raccomandazione 7</i>, lett. d).</p> <p>Per ‘compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice’ si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all’applicazione del Codice, incluso l’eventuale comitato istituito ai sensi della <i>raccomandazione 1</i>, lett. a), purché non sia un comitato esecutivo. Come previsto espressamente dal Codice, sono inoltre assimilabili ai compensi da ‘comitati raccomandati dal Codice’ anche i compensi per la partecipazione ai</p>

Riferimento nel Codice	Domanda	Risposta
		comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo.
<i>Raccomandazione 7, lett. h)</i>	Q. Racc. 7 (2): Chi sono gli 'stretti familiari' rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri di indipendenza?	<p>Il Codice non definisce il perimetro dei soggetti che si intendono 'stretti familiari' ai fini della valutazione di indipendenza del singolo amministratore. Ai fini della valutazione di indipendenza la loro identificazione è rimessa, dunque, all'apprezzamento dell'organo di amministrazione.</p> <p>In base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva, sono comunemente intesi quali 'stretti familiari' i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.</p>
<i>Raccomandazione 7</i>	Q. Racc. 7 (3): Quando devono essere definiti i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività del rapporto oggetto di valutazione ai fini dell'indipendenza?	I criteri quantitativi e qualitativi hanno portata generale ed astratta e sono tempestivamente definiti dall'organo di amministrazione prima della loro concreta applicazione e dunque anteriormente alla effettiva valutazione dell'indipendenza dei singoli amministratori.
<i>Raccomandazione 9</i>	Q. Racc. 9: Quale organo è coinvolto nella valutazione di indipendenza dei componenti dell'organo di controllo?	<p>La valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice in capo a ciascun componente dell'organo di controllo può essere affidata all'organo di controllo o all'organo di amministrazione.</p> <p>Qualora affidata all'organo di controllo, la valutazione di indipendenza è trasmessa nelle forme e con i tempi adeguati a consentire all'organo di amministrazione di esaminarla prima della pubblicazione del comunicato diffuso al pubblico o dell'inserimento della relativa informativa nella relazione sul governo societario.</p>

Riferimento nel Codice	Domanda	Risposta
		<p>Qualora affidata all'organo di amministrazione, la valutazione di indipendenza è preceduta da un adeguato flusso informativo dall'organo di controllo all'organo di amministrazione, funzionale ad agevolare la valutazione condotta da quest'ultimo.</p>
<p>Raccomandazione 10</p>	<p>Q. Racc. 10: È possibile disapplicare una o più fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza in via generale, a prescindere dalla valutazione della situazione del singolo amministratore?</p>	<p>La disapplicazione generale di una o più fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza, che prescinde dalla valutazione della situazione del singolo amministratore, non è consentita.</p> <p>Il Codice elenca, in via non esaustiva, le situazioni da considerare ogniqualvolta si proceda alla valutazione di indipendenza dei singoli amministratori; oltre ai casi elencati dal Codice, la valutazione potrà estendersi anche alle eventuali ulteriori situazioni individuate, volontariamente, dalla società.</p> <p>Secondo il principio della 'prevalenza della sostanza sulla forma' e il criterio del 'comply or explain' che informano l'applicazione dell'intero Codice, l'organo di amministrazione potrà valutare, su base individuale, l'eventuale sussistenza del requisito di indipendenza in capo a uno o più amministratori che si trovino in una delle situazioni sintomatiche definite dal Codice (e delle eventuali ulteriori situazioni individuate volontariamente dalla singola società). In caso di valutazione positiva, l'organo di amministrazione fornisce adeguata e trasparente informazione circa le ragioni della disapplicazione di uno o più criteri in capo a ogni singolo amministratore.</p>
<p>Raccomandazione 11</p>	<p>Q. Racc. 11: I termini congrui per l'invio dell'informativa riguardano anche i comitati endoconsiliari?</p>	<p>Il Codice raccomanda l'adozione di un regolamento che definisca le regole di funzionamento – incluse le modalità di verbalizzazione e le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori – con riferimento sia all'organo di amministrazione sia ai comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice.</p> <p>Pertanto, anche la raccomandazione sulla congruità dei termini per l'informativa agli amministratori riguarda sia l'organo di amministrazione sia i comitati endoconsiliari.</p>

Riferimento nel Codice	Domanda	Risposta
<p>Raccomandazione 12, lett. a)</p>	<p>Q. Racc. 12: Qual è il ruolo del presidente dell'organo di amministrazione nella cura dell'informativa pre-consiliare?</p>	<p>Tenendo conto del suo ruolo di raccordo tra amministratori esecutivi e non esecutivi (<i>principio X</i>), il presidente dell'organo di amministrazione cura la formazione dell'ordine del giorno e assicura, con l'ausilio del segretario dell'organo di amministrazione, la tempestività e la completezza dell'informativa pre-consiliare.</p> <p>Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione degli amministratori sia particolarmente complessa e voluminosa, il presidente, con l'ausilio del segretario, cura che essa sia corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno.</p> <p>Ove, in casi specifici, non sia possibile fornire la necessaria informativa con congruo anticipo, il presidente dell'organo di amministrazione, con l'ausilio del segretario, cura che siano effettuati adeguati e puntuali approfondimenti durante le sessioni consiliari.</p>
<p>Raccomandazione 15</p>	<p>Q. Racc. 15: Quali sono gli incarichi rilevanti per la definizione dell'orientamento dell'organo di amministrazione sul numero massimo degli incarichi degli amministratori?</p>	<p>La raccomandazione 15 indica il perimetro minimo degli incarichi che l'organo di amministrazione delle società grandi considera per la definizione degli orientamenti sul numero massimo di incarichi che possono essere assunti dagli amministratori, identificando, in particolare, quelli nelle società quotate e nelle società di rilevanti dimensioni. Nella definizione di tale orientamento, l'organo di amministrazione può individuare anche un più ampio raggio di incarichi (ad esempio in società di determinati settori) che potrebbero determinare un impegno eccessivo per gli amministratori e che reputa pertanto rilevanti rispetto all'obiettivo di assicurare l'efficace svolgimento della carica di amministratore.</p>

Riferimento nel Codice	Domanda	Risposta
Raccomandazione 16	Q. Racc. 16: Qual è il numero minimo o massimo dei componenti dei comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice?	<p>Il Codice non fornisce alcuna indicazione circa il numero minimo o massimo dei componenti dei comitati endoconsiliari.</p> <p>La determinazione della composizione è lasciata alla discrezionalità dell'organo di amministrazione che determina l'istituzione e la composizione dei comitati avendo riguardo alla loro funzionalità e tenendo conto delle dimensioni della società e di quelle dell'organo di amministrazione e delle relative complessità operative.</p>
Raccomandazione 19, lett. d)	Q. Racc.19: Cosa si intende per “modalità che assicurino (...) una presentazione trasparente” dell'eventuale lista dell'organo di amministrazione uscente?	<p>Al di là delle previsioni di legge e di statuto, l'organo di amministrazione uscente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicura che la lista da esso presentata sia accompagnata da tutte le informazioni necessarie per consentire agli azionisti di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti in base alle previsioni della raccomandazione 7; b) presenta e rende note al mercato, contestualmente alla pubblicazione della lista, le proposte di delibera funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (es. determinazione del numero dei relativi componenti, loro durata in carica e remunerazione). <p>Vista la sua competenza generale a curare il processo di nomina (<i>principio XIII</i>), l'organo di amministrazione uscente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) invita gli azionisti che presentano proprie liste di candidati per la nomina dell'organo di amministrazione o di controllo a osservare le indicazioni di cui alla precedente lett. a); b) invita gli azionisti che presentano una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a formulare

Riferimento nel Codice	Domanda	Risposta
		<p>anche le proposte di cui alla precedente lett. b), qualora tali proposte non siano formulate dallo stesso organo di amministrazione.</p>
<p>Raccomandazione 28</p>	<p>Q. Racc. 28: Nei piani di remunerazione basati su azioni, che cosa si intende per 'periodo complessivo' di maturazione dei diritti e di mantenimento delle azioni attribuite?</p>	<p>Il periodo complessivo si intende quale somma del periodo relativo alla maturazione dei diritti (<i>vesting</i>) e al mantenimento delle azioni attribuite (<i>holding</i>) dai piani di remunerazione basati su azioni.</p>
<p>Raccomandazione 32, lett. b)</p>	<p>Q. Racc. 32: La società può attribuire l'incarico di istituire e mantenere il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi anche ad altro amministratore diverso dal CEO?</p>	<p>Il Codice prevede l'attribuzione dell'incarico di istituire e mantenere il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al CEO.</p> <p>Nel caso in cui, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività di impresa, la società affidi tale compito, o parte di tale compito, ad altri amministratori (diversi dal CEO), ne fornisce adeguata spiegazione nella relazione sul governo societario, in base al criterio del <i>'comply or explain'</i>. L'amministratore cui è attribuito tale compito è in ogni caso considerato "esecutivo" ai sensi del Codice.</p>
<p>Raccomandazione 33, lett. e)</p>	<p>Q. Racc. 33: L'attribuzione delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001 a un organismo composto esclusivamente da soggetti esterni rispetto alla società è compatibile con il Codice?</p>	<p>L'istituzione di un Organismo di Vigilanza (in seguito 'OdV') composto solo da componenti esterni alla società, è compatibile con il Codice purché sia assicurato – mediante il supporto delle funzioni aziendali e la cura di adeguati flussi informativi – un adeguato coordinamento con i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Le scelte in merito a composizione e coordinamento dell'OdV sono adeguatamente illustrate nella relazione sul governo societario.</p>

Riferimento nel Codice	Domanda	Risposta
<p>Raccomandazione 35, lett. b)</p>	<p>Q. Racc. 35: Quali sono i compiti essenziali del comitato controllo e rischi rispetto alla valutazione di <i>“idoneità dell’informativa periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società, l’impatto della sua attività e le performance conseguite”</i>?</p>	<p>Qualora la valutazione di cui alla <i>raccomandazione</i> 35, lett. b) sia effettuata con il concorso di altri organi, comitati o funzioni, il comitato controllo e rischi valuta almeno la correttezza del processo di formazione dell’informativa periodica, finanziaria e non finanziaria, affinché essa sia funzionale a rappresentare correttamente il modello di <i>business</i>, le strategie della società, l’impatto della sua attività e le <i>performance</i> conseguite.</p>
<p>Raccomandazione 37</p>	<p>Q. Racc. 37: Ai lavori del comitato di controllo e rischi possono partecipare anche gli altri membri dell’organo di controllo?</p>	<p>Ai lavori del comitato controllo e rischi partecipa sempre il presidente dell’organo di controllo o un altro componente dell’organo di controllo da lui designato. In ogni caso, come indicato nella <i>raccomandazione</i> 17, possono assistere alle riunioni del comitato tutti i componenti dell’organo di controllo, anche a prescindere da una loro designazione da parte del presidente dell’organo di controllo.</p>